REGOLAMENTO

CAMPO DI PRIMA ACCOGLIENZA SAN GIULIANO
NORME DI ROGANIZZAZIONE E GESTIONE

Approvato con deliberazione n. 4219 della Giunta Comunale seduta del 01.12.1994, protocollo generale n. 164549/19432 Rag. 94

Premessa

Il comportamento nel Campo dovrà essere improntato a regole di correttezza e pacifica convivenza. In particolare, al fine di consentire una ordinata vita comunitaria, è importante che tutti gli ospiti si attengano alle presente norme di organizzazione e gestione.

Articolo 1
Comitato di gestione

Cin il compito di far rispettare il presente regolamento, sarà costituito un Comitato per la gestione del Campo formato da due rappresentanti del Comune di Venezia, un rappresentante del Consiglio di Quartiere S. Lorenzo XXV aprile, due rappresentanti del Volontariato, due rappresentnati della ditta incaricata della gestione del Campo e da due ospiti eletti o designati dagli stessi, anche con riferimento ai diversi gruppi etnici e familiari. Il Comitato opera a titolo sperimentale, salvo modifica con separato provvedimento, da parte della Giunta Comunale, per quanto attiene la composizione, sulla base della verifica periodica dell'attività.

Articolo 2
Numero Limitato

Il Campo di Prima Accoglienza di San Giuliano è a numero limitato (200 persone) in relazione all'effettiva capienza.
La prefettura di Venezia, in accordo con l'Amministrazione Comunale, è competente per l'ammissione degli sopiti e la loro dimissione dal campo. Le relative richieste vanno preventivamente inoltrate al Servizio Immigrati e Nomadi del Comune di Venezia (Settore Sicurezza Sociale) perché lo stesso valuti la disponibilità dei posti e l'effettiva disponibilità di accoglienza, fermo rimanendo che, ove il campo abbia raggiunta la piena capacità, le istanze non devono essere istruite. Nel caso di disponibilità di posti e previo esame del Comune sotto il profilo dell'accoglienza, i nominativi degli istanti andranno subito segnalati alla Questura per i necessari accertamenti soggettivi.

Articolo 3
Orario

Al fine di garantire il rispetto della quiete pubblica e degli ospiti, è categoricamente vietato arrecare disturbo con qualunque mezzo all'interno e nelle vicinanze del campo, tra le ore 23.00 e le 06.00.

Articolo 4
Norme d'accesso

Gli ospiti dovranno portare con sé ed esibire all'ingresso e all'uscita del campo, nonché a richiesta del personale di servizio, il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di Venezia.

a) E' consentito a parenti ed amici degli ospiti l'ingresso provvisorio al Campo, dalle ore 08.00 alle ore 21.00, previo accertamento e consegna dei documenti di riconoscimento al personale in servizio della ditta incaricata della gestione, che rilascerà apposito pass temporaneo da tenere in evidenza. Per motivi eccezionali il Responsabile del Campo potrà disciplinare o vietare l'accesso ai visitatori.
b) All'uscita dei visitatori il personale in servizio della ditta incaricata della gestione, provvederà alla restituzione dei documenti e al ritiro del pass.
c) E' fatto divieto a tutte le persone sprovviste del pass rilasciato dal Comune di Venezia di accedere e soggiornare nel campo.
d) Le persone che dovessero essere trovate all'interno del Campo prive di autorizzazione all'accesso o al soggiorno, saranno immediatamente adottata in caso di recidiva, a coloro che dovessero ospitare soggetti non aventi titolo.

Articolo 5
Assenze dal campo

Le assenze dal Campo non potranno protrarsi di nroma, per di più di due giorni e dovranno essere preventivamente comunicate al personale della ditta incaricata della gestione.
Periodi di prolungata assenza potranno essere consentiti solo per gravi motivi e previa richiesta scritta al personale della ditta incaricata della gestione.

Articolo 6
Parcheggio automezzi

Per la sicurezza delle persone e delle strutture è vietato parcheggiare qualsiasi automezzo davanti al cancello principale ed al cancello interno. Nessun automezzo può accedere, inoltre, all'interno del Campo.

Articolo 7
Disposizione delle roulottes

Per motivi di sicurezza le roulottes dovranno rimanere nella collocazione a suo tempo stabilita dall'Assessorato ai Lavori Pubblici ed è fatto divieto agli ospiti di modificarne la disposizione.

Articolo 8
Danni alle strutture del campo

Chi arreca danni alle strutture del campo sarà assoggettato alle spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni. La rilevante inadempienza a detta prescrizione comporterà la perdita del diritto di soggiornare nel Campo.

Articolo 9
Sostanze alcoliche

Si fa divieto di abuso e di vendita di sostanze alcooliche all'interno del Campo. Il personale della ditta incaricata della gestione del Campo vigilerà sulla osservanza della citata prescrizione. In caso di recidiva si potrà procedere all'allontanamento dei soggetti interessati. E' consentito il consumo di una bottiglia di superalcoolici alla settimana per singola roulotte e tre bottiglie di birra al giorno.

Articolo 10
Sicurezza
Gli autori o corresponsabili di risse, violenze, minacce gravi, ai danni di altri ospiti o del personale di servizio, perderanno il diritto di permanere al campo. Eventuali ammanchi, disfunzioni, rotture di beni o impianti dovranno essere tempestivamente segnalati al personale di servizio. Ogni fatto avente rilevanza penale va tempestivamente segnalato ai competenti organi di polizia.

Articolo 11
Festeggiamenti ed assemblee

Eventuali ricorrenze, feste ed assemblee vanno preventivamente approvate dal Comitato di Gestione.

Articolo 12
Ospiti minori

I minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, come stabilito dalle normative vigenti, sono obbligati a frequentare regolarmente la scuola. I genitori o che esercita la potestà genitoriale sono tenuti a tale obbligo. Oltre alle sanzini previste per legge, in caso di inadempienza scolastica, potranno essere adottati i più opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili, fatta salva la tutela dei minori stessi.

Articolo 13
Igiene

L'area del campo deve essere pulita almeno tre volte alla settimana a cura degli ospiti, in base a turni che verranno esposti dal personale della ditta incaricata della gestione all'esterno della guardiola.
La pulizia dei bagni e dei lavatoi deve essere eseguita giornalmente a cura dei fruitori dei rispettivi servizi igienici.
La carta igienica viene fornita dalla ditta incarica delle